

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 25/2010**

**18 Ottobre 2010(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2010

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo ad Agosto 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2010 è pari a **2,063881** e l'indice Istat è **137,5**.

LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE METTONO LA PAROLA FINE ALLA PROBLEMATICHE DELLA VALIDITA', AI FINI DELLO SCATTO DI ANZIANITA', DEL PERIODO LAVORATIVO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO SEGUITO DALLA TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO.

***CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONI UNITE- SENTENZA N. 20074 DEL 23 SETTEMBRE 2010***

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno scritto la parola fine alla problematica della ***validità, ai fini dello scatto di anzianità, del periodo lavorato con il contratto di "formazione e lavoro" trasformato, alla scadenza, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.***

Con la sentenza N. 20074 del 23 settembre 2010, gli Ermellini, componendo, attraverso le Sezioni Unite, una diversità di giudizio, **hanno affermato, definitivamente, il principio della validità del periodo trascorso in formazione e lavoro ai fini dello scatto di anzianità purchè il contratto sia stato trasformato a tempo indeterminato alla scadenza dell'esperienza formativa.**

Ricordiamo che la maggior parte dei CCNL, all'epoca, ed anche un Accordo Interconfederale in subiecta materia, prevedevano che l'anzianità di servizio maturata nel corso del contratto di formazione non dovesse considerarsi valida ai fini degli scatti di anzianità.

Le sezioni unite hanno analizzato l'art. 3, commi 5 e 12, della legge 863/84 che riconduce a validità generale l'anzianità di servizio maturata durante il contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato sancendo che ***"il legislatore ha stabilito in via generale che il periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione del rapporto deve essere computato nell'anzianità di servizio con una tassativa disposizione di legge (l'art. 3 cit.), non facendo alcun riferimento alle fonti che regolano gli effetti dell'anzianità; disposizione che non offre spazio a distinzioni estranee al testo sicché tale garanzia si applica anche agli scatti di anzianità ed ai passaggi automatici di classe stipendiale in funzione dell'anzianità che trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva."***

Quindi, per le sezioni unite della Cassazione, gli scatti di anzianità pur essendo un istituto di derivazione esclusivamente collettiva non sono derogabili dalla stessa contrattazione collettiva qualora vi sia una fonte normativa (id: legge dello Stato) che sancisca, ancorchè in via generale, l'assioma: periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario ai fini dell'anzianità di servizio.

E l'anzianità serve anche a far maturare l'istituto dello scatto.

SULLE SOMME LIQUIDATE DAL GIUDICE IN FAVORE DI UN PROFESSIONISTA, IL DEBITORE E' TENUTO AD EFFETTUARE LA RITENUTA D'ACCONTO. E' SEMPRE SOSTITUTO D'IMPOSTA. LO RIBADISCE L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON RISPOSTA AD INTERPELLO DEL 13 OTTOBRE 2010.

**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 106/E DEL 13 OTTOBRE 2010**

Pur essendo una "repetita" di un "principio" consolidato (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 10/927 del 25/7/1974; Circ. Ministero delle Finanze N. 203 del 6/12/1994;

Risoluzione n. 106/E del 19/9/2006 e Cass. Sezioni Unite N. 9332 del 25/10/1996), preferiamo, egualmente a fini formativi e per l'attualità della fattispecie che spesso si presenta nella operatività quotidiana, segnalare la risultanza della risoluzione **n. 106/E del 13 Ottobre 2010** la quale ha confermato la validità della ritenuta effettuata da un sostituto d'imposta (id: debitore di una somma) sull'importo liquidato, in sentenza, dal Giudice, in favore di un professionista (creditore).

**Trattavasi, infatti, di una sentenza di accoglimento di decreto ingiuntivo in favore di un professionista (id: notaio) per onorari e spese dovute da un cliente inadempiente dello stesso professionista.**

**Tale cliente del professionista, all'atto, dell'erogazione di quanto contenuto in sentenza, è sempre sostituto d'imposta e deve effettuare la ritenuta del 20%.**

**Ciò emerge dalla risoluzione in informativa.**

La risoluzione, a sostegno del principio de quo, ripropone la disposizione dell'art. 64 del D.P.R. 600/73 "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa (effettuando la ritenuta) se non è diversamente stabilito in modo espresso" nonché degli artt. 23 e segg. dello stesso D.P.R. che obbligano il sostituto ad effettuare la ritenuta quando erogano redditi di natura autonoma.

Per l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in informativa, "la decurtazione delle somme liquidate dal giudice, per effetto delle ritenute, non configura un comportamento elusivo del provvedimento ***giudiziale trattandosi di prelievo imposto al sostituto d'imposta, in via generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64 e 23 e ss. del DPR n. 600 del 1973***". Riguardo all'applicabilità della ritenuta nell'ipotesi in esame, l'Agenzia ha evidenziato che la stessa si applica in quanto le somme erogate **costituiscono un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 6 del TUIR**. In base agli articoli 53 e 54 del TUIR, concorrono alla determinazione di tale tipologia di reddito: a) i compensi; b) gli altri componenti rilevanti sotto forma di costi deducibili. Pertanto, costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.

NON COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO IL COMPORTAMENTO, IN BUONA FEDE, DI UN LAVORATORE CHE SI SENTE MALE DURANTE IL LAVORO E CHE, CONSIGLIATO DAGLI ALTRI COLLEGHI, SE NE RITORNA A CASA SENZA AVVERTIRE I SUPERIORI DIRETTI.

***CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 21215 DEL 14 OTTOBRE 2010***

La pronuncia in informativa è importante per l'attenuante che è stata riconosciuta al comportamento del dipendente: **la buona fede**. Anche il fatto storico è di quelli che possono accadere di frequente nelle "nostre" piccole aziende. Un lavoratore, **reduce da pochi mesi da un brutto infortunio**, incomincia a star male durante la prestazione lavorativa. **Gli stessi colleghi di lavoro gli suggeriscono di andare a casa**. Così fa e si assenta per i successivi tre giorni. Viene, pertanto, licenziato per abbandono ingiustificato del posto di lavoro. I Giudici di merito gli danno ragione che lo reintegrano nel posto di lavoro. L'Azienda si rivolge in Cassazione.

Gli Ermellini hanno evidenziato l'assenza di qualsivoglia patologia nella sentenza della Corte di Appello e nella motivazione di questa enunciando il seguente principio: "nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto, sia pure con motivazione stringata, sulla base delle prove acquisite, che il comportamento del lavoratore di abbandono per motivi di salute di quel venerdì e di prolungamento dell'assenza dal lavoro per i primi tre giorni della settimana successiva poteva ritenersi giustificato su di un piano di buona fede dal fatto che l'uomo era reduce da un grave infortunio e aveva denunciato al momento dell'abbandono disturbi in atto, tanto che alcuni colleghi (sia pure non autorizzati a concedergli permessi) gli avevano consigliato di ritornare a casa, **sicché egli aveva potuto ritenere di essere in permesso o comunque assente giustificato quel giorno e nei giorni immediatamente successivi**".

UNA VOLTA SOTTOSCRITTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN FORMA CONGIUNTA, SUSSISTE LA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'ADEMPIMENTO TRIBUTARIO ANCORCHE', SUCCESSIVAMENTE, SIA CESSATO IL VINCOLO MATRIMONIALE PER AVVENUTA SEPARAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBURARIA- SENTENZA N. 20856 DEL 8 OTTOBRE 2010***

Per gli amanti del diritto (specie quello "romano" che si è avuto modo di apprendere frequentando l'Università, avendo, di base, la conoscenza del latino senza andare a

spulciare "Wikipedia" che è la cultura del parcheggiatore), la sentenza in informativa, **N. 20856 dell' 8 ottobre 2010, ricalca appieno il principio del "tempus regit actum".**

***Questo significa che gli effetti dell'atto sono regolati dalla legge vigente all'epoca della stipula dello stesso.***

Ed ecco il principio (id: la Corte di Cassazione enuncia solo "principi" di interpretazione delle norme giuridiche) che ne esce fuori applicando alla fattispecie il citato brocardo del "tempus regit actum": **nel caso di dichiarazione dei redditi in forma congiunta, i coniugi firmatari sono solidalmente responsabili, ai fini della imposizione ed obbligazione tributaria, delle risultanze dell'accertamento relativo a quella dichiarazione e ciò a prescindere dal fatto che, successivamente a questa, il loro vincolo matrimoniale sia stato sciolto.**

La Corte di Cassazione va oltre. Sancisce che nemmeno, in una fattispecie del genere, si può invocare la violazione degli artt. 24 (Diritto alla difesa) e 53 (Capacità Contributiva) della Costituzione.

Infatti, in relazione alla mancata impugnativa dell'avviso di mora notificato al marito, è pacifico che la circostanza non rende definitiva l'obbligazione tributaria a carico della moglie in quanto lei ha la possibilità di opporsi all'avviso di mora autonomamente anche in riferimento alla mancata notifica di atti precedenti (in primis: l'atto di accertamento).

In relazione, infine, all'art. 53 della Costituzione, nemmeno vi è violazione in quanto **la capacità contributiva dei coniugi va valutata all'atto della dichiarazione congiunta.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO  
**VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, GIUSEPPE CAPPIELLO,  
FRANCESCO CAPACCIO.**